

ALL. "A"

DELIBERA C.C. N. 11

Dal 14-07-2020

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI**  
**(TARI)**



**COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE**  
*(Città Metropolitana di Bari)*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 11 DEL 14-07-2020

|                |                                                                                                       |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                | <b>REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</b>                                       |  |
|                | <b>INDICE</b>                                                                                         |  |
|                | <b>CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI</b>                                                                  |  |
| <b>Art. 1</b>  | <i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>                                                         |  |
| <b>Art. 2</b>  | <i>Rifiuti assimilati agli urbani</i>                                                                 |  |
| <b>Art. 3</b>  | <i>Rifiuti assimilati avviati al recupero – end of waste</i>                                          |  |
| <b>Art. 4</b>  | <i>Sottoprodotti</i>                                                                                  |  |
| <b>Art. 5</b>  | <i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i>                                                   |  |
|                | <b>CAPO II – PRESUPPOSTI</b>                                                                          |  |
| <b>Art. 6</b>  | <i>Presupposto oggettivo</i>                                                                          |  |
| <b>Art. 7</b>  | <i>Soggetto attivo</i>                                                                                |  |
| <b>Art. 8</b>  | <i>Soggetto passivo</i>                                                                               |  |
| <b>Art. 9</b>  | <i>Locali soggetti al tributo</i>                                                                     |  |
| <b>Art. 10</b> | <i>Aree scoperte soggette al tributo</i>                                                              |  |
| <b>Art. 11</b> | <i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo (esclusione per inidoneità a produrre rifiuti)</i> |  |
| <b>Art. 12</b> | <i>Esclusione dall'obbligo di conferimento</i>                                                        |  |
| <b>Art. 13</b> | <i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>                      |  |
| <b>Art. 14</b> | <i>Superfici</i>                                                                                      |  |
| <b>Art. 15</b> | <i>Scuole statali</i>                                                                                 |  |
| <b>Art. 16</b> | <i>Multiproprietà e centri commerciali integrati</i>                                                  |  |
| <b>Art. 17</b> | <i>Pluralità di attività</i>                                                                          |  |
|                | <b>CAPO III – TARIFFE</b>                                                                             |  |
| <b>Art. 18</b> | <i>Costo di gestione</i>                                                                              |  |
| <b>Art. 19</b> | <i>Determinazione della tariffa</i>                                                                   |  |
| <b>Art. 20</b> | <i>Piano Finanziario</i>                                                                              |  |
| <b>Art. 21</b> | <i>Articolazione della tariffa</i>                                                                    |  |
| <b>Art. 22</b> | <i>Periodo di applicazione del tributo</i>                                                            |  |
| <b>Art. 23</b> | <i>Tariffa per le utenze domestiche</i>                                                               |  |
| <b>Art. 24</b> | <i>Occupanti le utenze domestiche</i>                                                                 |  |
| <b>Art. 25</b> | <i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>                                                           |  |
| <b>Art. 26</b> | <i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>                                                    |  |
| <b>Art. 27</b> | <i>Tributo giornaliero</i>                                                                            |  |
| <b>Art. 28</b> | <i>Tributo provinciale</i>                                                                            |  |
|                | <b>CAPO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI</b>                                                            |  |
| <b>Art. 29</b> | <i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>                                                             |  |
| <b>Art. 30</b> | <i>Riduzioni per le utenze non domestiche</i>                                                         |  |
| <b>Art. 31</b> | <i>Riduzioni per la raccolta differenziata</i>                                                        |  |
| <b>Art. 32</b> | <i>Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti</i>                              |  |

|                |                                                                                  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Art. 33</b> | <i>Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>               |  |
| <b>Art. 34</b> | <i>Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i> |  |
| <b>Art. 35</b> | <i>Esenzioni e agevolazioni</i>                                                  |  |
| <b>Art. 36</b> | <i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>                                        |  |
|                | <b>CAPO V – RISCOSSIONE – DICHIARAZIONI – NORME FINALI</b>                       |  |
| <b>Art.37</b>  | <i>Riscossione</i>                                                               |  |
| <b>Art.38</b>  | <i>Dichiarazione TARI</i>                                                        |  |
| <b>Art.39</b>  | <i>Rimborsi e compensazione</i>                                                  |  |
| <b>Art. 40</b> | <i>Funzionario responsabile</i>                                                  |  |
| <b>Art. 41</b> | <i>Verifiche ed accertamenti</i>                                                 |  |
| <b>Art. 42</b> | <i>Notificazione</i>                                                             |  |
| <b>Art. 43</b> | <i>Sanzioni e interessi</i>                                                      |  |
| <b>Art. 44</b> | <i>Accertamento con adesione</i>                                                 |  |
| <b>Art. 45</b> | <i>Riscossione coattiva</i>                                                      |  |
| <b>Art. 46</b> | <i>Importi minimi</i>                                                            |  |
| <b>Art. 47</b> | <i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>                          |  |
| <b>Art. 48</b> | <i>Efficacia delle deliberazioni</i>                                             |  |
| <b>Art. 49</b> | <i>Trattamento dei dati personali</i>                                            |  |
| <b>Art. 50</b> | <i>Norma di rinvio</i>                                                           |  |
| <b>Art. 51</b> | <i>Entrata in vigore e norme finali</i>                                          |  |
| <b>Art. 52</b> | <i>Clausola di adeguamento</i>                                                   |  |
| <b>Art. 53</b> | <i>Disposizioni transitorie</i>                                                  |  |

## CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1

#### GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento servizio di igiene urbana ed assimilazione dei rifiuti urbani ARO Ba 4, approvato con Delibera ARO n. 2 del 12 dicembre 2014, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. **Sono rifiuti urbani** ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. **Sono rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. **Sono rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui allegato 1 della parte quarta del predetto decreto legislativo.
7. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, così come definiti ed individuati, è sottratto alla privativa comunale; è pertanto obbligo del produttore smaltirli in proprio; come tali sono esenti dal pagamento del tributo. I produttori di tali rifiuti per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente devono entro il 31 gennaio successivo all'anno di imposta:
  - fornire prova al Comune dello smaltimento in proprio degli stessi esibendo il contratto con la ditta di smaltimento, nonché l'inerente documentazione contabile ed amministrativa relative all'anno di riferimento;
  - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; a tal proposito sono altresì esclusi dal pagamento del tributo i magazzini e depositi di stoccaggio di rifiuti speciali funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive di detti rifiuti. Anche in tal caso è onere del contribuente indicare nelle dichiarazioni, originarie e/o di variazione, tali aree o magazzini, pena l'assoggettamento delle stesse al pagamento della TARI; a corredo della istanza ovvero della dichiarazione originaria e/o di variazione devono essere allegati tutti i documenti utili

all'individuazione delle dette superfici (planimetrie, concessioni edilizie ecc.).

8. E' vietato miscelare i rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi, e i rifiuti pericolosi tra loro.

## **ART. 2**

### **RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e ad attività sanitarie, prodotte in misura inferiore alle 10 tonnellate annue.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, ed effettuate le opportune verifiche, specifichi le misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.
3. Il contribuente che intende usufruire della esenzione derivante dalla produzione di rifiuti assimilati in misura superiore alla quantità innanzi descritta deve darne comunicazione al Comune nelle forme di denuncia, originaria o di variazione, di cui ai relativi articoli e dimostrare di avvalersi di una ditta specializzata nella raccolta e nello smaltimento di tale tipologia di rifiuto. Il Comune entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia comunica al contribuente l'eventuale possibilità di gestione in regime di privativa pubblica anche di rifiuti assimilati agli urbani in misura superiore al limite suddetto. In questo caso il contribuente non deve stipulare contratti per la raccolta e lo smaltimento di tali rifiuti con ditte terze, e deve adempiere al pagamento della tassa nei confronti dell'ente impositore.
4. Alle stesse disposizioni, in tema di obbligo di denuncia, di cui al comma precedente, soggiace anche il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che intende avvalersi della riduzione del 20% della quota variabile, per la parte degli stessi destinati al riciclo (comma 649, art. 1, L. di Stabilità 2014), da effettuarsi direttamente e tramite aziende specializzate autorizzate. Per "riciclo" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali e sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente.

A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata oltre sanzioni ed accessori attesa l'infedeltà della dichiarazione resa.

## **ART. 3**

### **RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO- END OF WASTE**

1. Ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 un rifiuto cessa di essere tale, per essere un prodotto o materia prima quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, il cui principale risultato è quello di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale e soddisfatti criteri specifici, nel rispetto delle condizioni ivi indicate.
2. I suddetti criteri specifici sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina

comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 169. Le predette caratteristiche possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 dello stesso D.Lgs. 152/2006.

3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti soddisfino i criteri specifici individuati, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo di disfarsene.
4. Qualora i produttori non avviano un processo di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, al fine di ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto, gli stessi devono essere conferiti al servizio pubblico per lo smaltimento ovvero per la raccolta differenziata; in tal caso le superfici di produzione sono considerate oggetto di tassazione.
5. Per quanto non disposto, trovano applicazione le norme che disciplinano tale tipologia di gestione del rifiuto nell'ambito del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Tale esenzione opera a seguito della presentazione della dichiarazione e della contestuale istanza entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo di imposta.

#### **ART. 4** **SOTTOPRODOTTI**

1. Ai sensi dell'articolo 184 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono esclusi dalla categoria di rifiuto i sottoprodotti, come di seguito definiti, e pertanto la disciplina impositiva TARI non trova applicazione per le superfici ove tali sostanze od oggetti sono prodotti.
2. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
  - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
3. Il produttore dei sottoprodotti deve uniformarsi, per talune tipologie di sottoprodotto, ai criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
4. I soggetti che affermano di produrre tale tipologia di materiali e di gestirli come sopra specificato, dovranno fornirne prova con adeguata documentazione attestante la natura merceologica dei prodotti e le modalità di utilizzo, nonché ogni altra documentazione specifica che l'amministrazione si riserva di richiedere. Diversamente, gli stessi sono considerati rifiuti e pertanto devono essere conferiti al servizio pubblico per lo smaltimento ovvero per il recupero; in tal caso le superfici di produzione sono considerate oggetto di tassazione.

**ART. 5**  
**SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
  - a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
3. Le superfici che producono sostanze non rifiuto non sono oggetto di tassazione, fermo restando l'onere a carico del contribuente di provare con ogni mezzo le caratteristiche del materiale prodotto, avvalendosi altresì di autocertificazioni, nonché di ogni altra documentazione che il Comune si riserva di richiedere e di verificare.

**CAPO II - PRESUPPOSTI**

**ART. 6**  
**PRESUPPOSTO OGGETTIVO**

1. Il presupposto oggettivo dell'applicazione del tributo, conformemente a quanto previsto dall'art.1, comma 641 della Legge n.147/2013, è rappresentato dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, posti nel territorio del Comune di SANTERAMO IN COLLE, in cui si svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
2. Definizioni:
  - a) locali: strutture stabilmente infisse o solo posate al suolo, coperte e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) aree scoperte: superfici prive di "locali" di cui alla lett. a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i parcheggi scoperti;
  - c) utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
  - d) utenze non domestiche: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività

commerciali, artigianali, industriali, di servizi, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla TARI, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Ai fini dell'esistenza del presupposto oggettivo non è rilevante l'effettivo utilizzo del servizio, bensì l'idoneità dell'immobile alla produzione del rifiuto, sia esso domestico o speciale assimilato all'urbano, conferibile in quanto tale al servizio pubblico di raccolta; la fruibilità del servizio comunale, intesa come attuazione del servizio. E' pertanto irrilevante, al fine dell'imposizione, l'effettiva produzione di rifiuti e l'effettivo conferimento al servizio di raccolta. Allo stesso modo non comporta esonero dal pagamento del tributo o riduzione dello stesso, la temporanea interruzione del servizio di smaltimento.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui è svolta un'attività economica e/o professionale, il tributo è commisurato con applicazione della tariffa prevista per ogni singola fattispecie sulla superficie a tal fine utilizzata.
6. La tassa trova applicazione anche per i locali e le aree di natura demaniale.
7. L'onere della prova sulla esistenza e delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto grava sul soggetto interessato all'esenzione<sup>1</sup>, come meglio dettagliato negli articoli che seguono.

#### **ART. 7**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo TARI è il Comune, che organizza e gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Per gli immobili siti a cavallo tra due comuni il tributo spetta al Comune sul quale l'immobile insiste prevalentemente. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili, al primo gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diverse intese tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### **ART. 8**

#### **SOGGETTO PASSIVO**

1. Soggetto passivo TARI è colui che possiede (esercita sul bene poteri connessi al suo godimento) o detiene (potere di fatto sulla cosa che può essere o meno accompagnato dalla volontà di esercitare o meno un diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene stesso) locali o aree scoperte nel territorio del Comune.
2. Ai fini della soggettività passiva non rileva, dunque, il titolo giuridico in base al quale si dispone del bene ma la sua effettiva utilizzazione e/o detenzione sulla base quindi di un diritto reale (ad esempio proprietà), di un diritto personale (ad esempio locazione, comodato), di una concessione amministrativa, ma anche un utilizzo o detenzione o possesso abusivo.
3. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse, fatta eccezione per la superficie utilizzata per l'esercizio di un'attività economica per la quale il soggetto passivo è il titolare dell'attività stessa, e non ad esempio il dipendente o l'ospite di un albergo.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali

---

<sup>1</sup> Cass. 27 settembre 2007 nr 20359



o le aree scoperte.

## **ART. 9** **LOCALI SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono oggetto di imposizione tutti i locali, indipendentemente dalla denominazione che viene data loro, esistenti in qualsiasi costruzione sia essa infissa o solo posata sul suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Tuttavia, per "locali" si intendono le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
2. Sono oggetto di imposizione i seguenti locali:
  - I vani principali delle abitazioni quali: camera, sala, cucina, taverna ecc.;
  - I vani accessori delle abitazioni, quali: ingresso, corridoio, bagno principale e di servizio, ripostiglio, wc, veranda<sup>2</sup>, anticamera ecc.;
  - I vani delle pertinenze delle abitazioni, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato, quali: rimessa, autorimessa, cantina, garage, box, serra, solaio eccetera;
  - I vani principali, accessori dei fabbricati rurali ed agriturismo;
  - I vani principali, accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni e relative pertinenze;
  - I vani principali, accessori e pertinenze, adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni), B&B, locande, ristoranti, trattorie, sala ricevimenti, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio o entrambi, caserme, carceri, osterie, bar, caffè, pasticcerie, comprese edicole, chioschi stabili o ambulanti ai mercati, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali;
  - Tutti i vani principali, accessori, adibiti a circoli da ballo, da intrattenimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza e relative pertinenze;
  - Tutti i vani dei collegi, degli istituti di educazione privati e delle scuole pubbliche, delle associazioni tecnico-economiche, quali: uffici, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, bagni ecc. e relative pertinenze;
  - Tutti i vani principali, accessori degli enti pubblici, dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle palestre, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali nonché gli studi medici, odontoiatrici, veterinari - escluse tutte quelle superfici che per loro natura producono rifiuti speciali;
  - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi che producono rifiuti urbani, quali: produzione/trasformazione/lavorazione di metalli e non metalli in genere e di energia, di gomme e materie plastiche in genere, di legname, sugheri, paglie in genere, parrucchieri, barbieri, estetisti e simili, tinteggiatori, stuccatori e simili, parquettisti e posatori di moquette, apicoltori, viticoltori, gestori di discariche, autofficine, carrozzerie e simili, negozi di generi alimentari, supermercati, macellerie, negozi di abbigliamento, casalinghi, oreficerie, mostre, gallerie d'arte ecc.;
  - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze utilizzati da enti religiosi che non siano direttamente destinati alla celebrazione del culto, ammesso dallo Stato;
  - celle frigorifere degli stand espositivi di attività di commercio all'ingrosso di frutta e verdura site anche nei mercati comunali<sup>3</sup>;
  - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze dell'abitazione colonica.
3. Sono pertanto tassabili tutti gli immobili (sia ad uso abitativo che non) dotati di mobilio e/o di allacci alle utenze (come energia elettrica, gas).
4. Resta a carico del contribuente l'onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso degli stessi. Ne deriva che la denuncia di cessazione presentata ad esempio da un locatario fa venir meno l'obbligo di pagamento a suo carico, ma non a carico del proprietario dell'immobile, fatta eccezione per il caso in cui a seguito della cessazione l'immobile non sia rimasto privo di utenze e/o di arredi.
5. Le esenzioni previste per i locali tassabili sono disciplinate negli articoli che seguono.

<sup>2</sup> Per veranda si intende il balconato chiuso con vetrata.

<sup>3</sup> Cass. 23 novembre 2004 nr 22094

## **ART. 10**

### **AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO**

1. Sono considerate aree scoperte tassabili le seguenti superfici operative, considerate tali le aree sulle quali si svolge un'attività propria, indipendentemente dalla circostanza che sia simile o differente rispetto a quella svolta nel locale tassabile; pertanto possiedono una autonoma potenzialità alla produzione di rifiuti.
2. Sono imponibili:
  - Le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, parcheggi e simili;
  - Le superfici adibite a sedi di distributori di carburante, compresi quelli relativi a servizi complementari quali servizi igienici, di vendita, nonché, l'area scoperta destinata a servizio degli impianti, fatta eccezione per le aree dove si producono rifiuti speciali non assimilati, ad esempio l'area per il cambio di olio;
  - Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi che sono adibite all'accoglienza degli spettatori o per il personale di accompagnamento, escluse le aree sulle quali si esercita effettivamente l'attività sportiva;
  - Tutte le aree scoperte o parzialmente coperte, che pur di appartenenza del demanio pubblico, siano idonee alla produzione di rifiuti solidi urbani e/o speciali assimilati;
  - Le superfici antistanti gli stand espositivi nei mercati in corrispondenza della relativa copertura con tettoie o simili;
  - I parcheggi scoperti utilizzati come aree operative, ovvero gestiti come tali. Sono da considerarsi tali ad esempio i parcheggi gestiti da imprese di trasporto; i parcheggi realizzati su aree pubbliche e date in concessione a privati. Non sono da considerarsi tali i parcheggi di abitazioni private che sono invece esenti dal pagamento della tassa;
  - Le aree utilizzate quale luogo di diretto svolgimento dell'attività svolta nell'adiacente locale.

## **ART. 11**

### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO (ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI)**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

#### **Per utenze domestiche**

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- parcheggi scoperti ad uso privato;
- le unità immobiliari inagibili e non abitabili, purché di fatto non utilizzate, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere confermata annualmente (entro il 31 gennaio dell'anno successivo) dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione;
- locali con altezza non uniforme solo per la parte inferiore a centimetri 150 (centocinquanta);
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

#### **Per utenze non domestiche**

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori;
- le unità immobiliari inagibili oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni,

limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere confermata annualmente (entro il 31 gennaio dell'anno successivo) dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione, per le attività stagionali tale esclusione è concessa solo per periodi superiori a 6 mesi;

- aree scoperte adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree scoperte degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
  - vani utilizzati come servizi o depositi con un'altezza uniforme inferiore a centimetri 150 (centocinquanta);
  - aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali ed aree tassabili qualora non operative;
  - parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti;
  - balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, pensiline a condizione che non siano aree operative;
  - i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
  - edifici in cui viene esercitato, in via esclusiva e pubblica, il culto della religione cattolica e delle altre religioni per le quali esistono intese con lo Stato italiano o, in mancanza, precedenti riconoscimenti pubblici o l'esistenza di uno statuto che ne esprima i caratteri conformi ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano;
2. L'esclusione dalla tariffa sarà riconosciuta a condizione che sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e che sia riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
  3. L'utente può fornire la prova della sussistenza delle condizioni di inutilizzabilità anche successivamente alla denuncia originaria o di variazione e usufruire del diritto allo sgravio o alla restituzione di quanto versato, comunque non oltre 6 mesi dalla emissione del bollettino di versamento.
  4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **ART. 12**

#### **ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree operative per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai comma 2 e 4 dell'articolo 8.

#### **ART. 13**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI E AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI RIFIUTI**

1. Il Comune con apposita delibera provvede alla classificazione delle categorie e/o sottocategorie dei locali e delle aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa appositamente prevista.

#### **ART. 14 SUPERFICI**

1. Per la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. A decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile, nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000, con le modalità di comunicazione che riterrà più idonee.
3. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta.
4. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
6. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
7. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 in caso contrario al metro quadro inferiore.
8. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

#### **ART. 15 SCUOLE STATALI**

1. Soggetto passivo obbligato al pagamento della TARI per le scuole di ogni ordine e grado, (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) è il MIUR che stanZIA in modo permanente, una somma a titolo di copertura del tributo, così come stabilito dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Tale disposto trova applicazione solo per le scuole statali e non per quelle private o gestite da un soggetto diverso dallo Stato, anche se pubbliche; queste ultime sono soggetti passivi TARI e pertanto tenuti al pagamento del tributo direttamente con fondi propri.

**ART. 16**  
**MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI**

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 8.

**ART. 17**  
**PLURALITÀ DI ATTIVITÀ**

1. Qualora sulle stesse superfici siano svolte attività differenti e condotte da soggetti distinti, il pagamento del tributo deve essere effettuato in considerazione delle seguenti fattispecie:
  - Superfici fisicamente separate o ben individuabili: ogni contribuente paga sulla base della superficie esclusivamente detenuta. Non si configura in tale ipotesi una obbligazione solidale;
  - Superfici utilizzate in comune "complementari": ogni contribuente a seguito di una suddivisione proporzionale alla quota individuale paga sulla base della superficie individuata. Nell'ipotesi di mancato pagamento dell'intero sussiste un addebito solidale.

**CAPO XI - TARIFFE**

**ART. 18**  
**COSTO DI GESTIONE**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

**ART. 19**  
**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune adotta i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 652, legge n. 147 del 27/12/2013, il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

**ART. 20**  
**PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

**ART. 21**  
**ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. La classificazione delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche è riportata nell'Allegato B al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
  - la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
  - la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

**ART. 22**  
**PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente documentata e dichiarata nei termini definiti nel presente regolamento.
3. L'utenza si considera cessata alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa.

**ART. 23**  
**TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in applicazione del "sistema presuntivo".
3. La quota variabile non si applica alle pertinenze dell'utenza domestica, fermo restando

l'applicazione della sola quota fissa delle tariffe, calcolato sulla base del coefficiente stabilito dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **ART. 24**

##### **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione, anche di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di uno.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Resta fermo il potere del Comune di verificare il numero dei soggetti presenti nell'immobile.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di generazione degli avvisi di pagamento. Le variazioni intervenute successivamente, o contestualmente, avranno efficacia a partire dalla data di variazione.

#### **ART. 25**

##### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa e la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **ART. 26**

##### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate **nell'allegato B.**
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B è effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore affinità sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.



4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è diversificata secondo la destinazione d'uso delle rispettive superfici (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **ART. 27**

#### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni disciplinate negli articoli che seguono; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate, rilevanti a fini tributari.

#### **ART. 28**

#### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

### **CAPO XII - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

#### **ART. 29**

#### **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Il tributo è dovuto in misura ridotta di 2/3 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. Per le utenze domestiche, nel numero dei componenti il nucleo familiare non si considerano i figli frequentanti corsi di studio universitari, o equipollenti, in altro comune d'Italia, nonché i lavoratori in altro comune d'Italia sito ad una distanza minima pari o superiore a 250 km, purché in entrambi i casi abbiano sottoscritto un contratto di locazione per almeno 11 mesi nell'anno solare. Al fine dell'esclusione dal numero dei componenti, è necessario che venga prodotta all'Ufficio Tributi copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, e di certificazione di iscrizione all'Ateneo di appartenenza o di certificazione che attesti l'esistenza del rapporto di lavoro.
3. Con apposito Regolamento potranno essere concesse agevolazioni sotto forma di "baratto

amministrativo" di cui all'art. 24 L.164/2014.

4. Il tributo è dovuto in misura ridotta del 50% nella parte variabile per le utenze al di fuori dell'abitato (case sparse) con una frequenza di ritiro rifiuti inferiore rispetto a quella del centro abitato.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello di competenza, salvo che non sia richiesta contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione/possesso.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **ART. 30**

##### ***RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE***

1. Il tributo è ridotto nella parte fissa e nella parte variabile nei casi e nelle misure sotto indicati:
  - a) Riduzione del 50% per 24 mesi per gli esercizi commerciali che dismettono in via permanente i VIDEO POKER, VLT, AWP, New Slot. A tal fine, è necessario presentare presso l'Ufficio Tributi una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal titolare dell'esercizio o dal suo rappresentante legale, corredata delle attestazioni d'installazione e disinstallazione dei suddetti apparecchi da parte dei concessionari.
  - b) Riduzione del 50% per i primi 24 mesi d'attività, per i nuovi insediamenti produttivi presso la zona PIP.
  - c) Riduzione del 100% per i primi 24 mesi d'attività, per i nuovi pubblici esercizi, attività commerciali e botteghe artigianali situati nel Nucleo Antico, su via Roma e via Netti.
  - d) Riduzione del 100% per i primi 12 mesi di attività per i nuovi pubblici esercizi, attività commerciali e botteghe artigianali gestiti da persone con meno di 36 anni.
  - e) Riduzione del 30% per i locali destinati ad attività d'impresa ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare e tali condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, salvo che non sia richiesta contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione/possesso.
3. Le agevolazioni di cui al punto 1 lettere a), b), c), d) sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Per particolari situazioni il Consiglio comunale può, in sede di determinazione delle tariffe, stabilire ulteriori riduzioni e/o agevolazioni. Tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa.

#### **ART. 31**

##### ***RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA***

1. Per le utenze domestiche che dichiarino con apposita comunicazione, di provvedere al compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, mediante l'utilizzo del composter fornito dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore del servizio, è prevista la riduzione del

20% della parte variabile della tariffa, ai sensi dell'art. 1 comma 658 della Legge 147/2013. L'Amministrazione Comunale verifica l'effettivo e corretto svolgimento della pratica del compostaggio, in base ai criteri che verranno stabiliti con apposito Regolamento. Per le richieste pervenute entro il 30 giugno la riduzione si applica dal secondo semestre dell'anno in corso, mentre per quelle pervenute dopo tale data si applica a partire dall'anno successivo. Qualora l'Amministrazione, in sede di verifica, riscontri il mancato utilizzo della modalità dichiarata con la apposita comunicazione suddetta, provvederà a disporre la revoca dello sconto applicato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica e al recupero delle somme dovute.

2. Al fine di incentivare il conferimento delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche presso il centro comunale di raccolta, è prevista una riduzione della TARI nella parte variabile della tariffa che tenga conto della quantità e qualità di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani conferiti secondo quanto stabilito nell'allegato C2 del presente Regolamento. Per la descrizione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, si rimanda all'Allegato A del presente Regolamento, nonché all'Allegato A del Regolamento Servizio igiene urbana e assimilazione rifiuti urbani ARO BA4.
3. A tal fine viene istituito presso il centro comunale di raccolta un apposito sistema di rilevazione automatizzato che permetta ad ogni conferimento di individuare il soggetto conferente, la quantità ed eventualmente anche la tipologia di rifiuti conferiti, rendendo possibile una contabilizzazione finale:
  - l'utenza domestica dovrà conferire i propri rifiuti, che per quantità non possono essere conferiti al servizio "porta a porta", opportunamente differenziati per tipologia merceologica ed identificandosi con la tessera sanitaria.
  - le utenze non domestiche dovranno conferire i propri rifiuti assimilati agli urbani, che per quantità non possono essere conferiti al servizio "porta a porta", opportunamente differenziati per tipologia merceologica ed identificandosi con apposito badge o tessera sanitaria del rappresentante legale.
4. La riduzione è concessa:
  - a) alle utenze domestiche, al raggiungimento, entro il 31/12 di ogni anno di un punteggio minimo di 250 punti, al quale corrisponde una riduzione della parte variabile della Tari pari al 5%. Per ogni 250 punti eccedenti a quelli minimi raggiunti al 31/12 del medesimo anno verrà applicata una riduzione ulteriore del 5%. La riduzione massima annua non può superare il 15% della parte variabile del tributo in riferimento alla singola utenza;
  - b) alle utenze non domestiche, classificate nelle 31 categorie di cui all'Allegato B, al raggiungimento entro il 31/12 di ogni anno del punteggio minimo riportato nell'Allegato C1, al quale corrisponde una riduzione della parte variabile della Tari pari al 5% e di un ulteriore 5% per ogni ciascun multiplo delle soglie di riferimento di cui al medesimo Allegato. La riduzione massima annua non può superare il 15% della parte variabile del tributo in riferimento alla singola utenza
5. Il 31 dicembre di ogni anno solare, si procede all'elaborazione del punteggio che darà diritto alla riduzione della parte variabile della TARI riferita all'anno successivo a quello in cui sono stati accumulati i punti. Il 31 dicembre di ogni anno solare, tutti i punti accumulati verranno azzerati. L'Ufficio Ambiente provvederà a trasmettere, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, i dati relativi alle percentuali di riduzione all'Ufficio Tributi che provvederà a decurtarle dalla parte variabile della Tari dovuta. La decurtazione da applicare sarà contabilizzata entro i termini di invio ai contribuenti del saldo per l'anno successivo di riferimento.

#### **ART. 32**

#### ***RIDUZIONI PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE NELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI***

1. Alle utenze non domestiche, in particolare agli esercenti di cui alle categorie 7, 22, 23 e 24 di cui all'allegato A del presente Regolamento e distributori che aderiranno al progetto "Vuoto a Rendere", di cui al D.M. 3 luglio 2017, n. 142 "Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", si applica una riduzione che comunque non può superare il 30%

della parte variabile ed è subordinata alle seguenti condizioni:

- Deve trattarsi di imballaggi contenenti bevande servite al pubblico da esercenti delle categorie sopraindicate, così come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/2017.
- Il valore della merce avente imballaggio "a rendere" deve rappresentare almeno il 50% del valore complessivo della merce acquistata nell'anno solare.
- Per beneficiare della riduzione occorre presentare apposita richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corredata di tutta la documentazione comprovante il versamento della cauzione (cauzione che è da versare contestualmente all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile) e il valore dell'imballaggio a rendere così come specificato al punto precedente.

Per beneficiare della riduzione occorre presentare apposita richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corredata di tutta la documentazione comprovante il versamento della cauzione (cauzione che è da versare contestualmente all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile) e il valore dell'imballaggio a rendere così come specificato al punto precedente.

2. Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa del 10%. La riduzione sarà riconosciuta su domanda degli interessati, debitamente documentata del loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto dell'ambiente e di minimizzazione della produzione di rifiuti assimilati.
3. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016 n.166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione della Tassa rifiuti come dalle lettere seguenti:
  - a) La cessione deve avvenire, a favore di Enti pubblici nonché Enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'art. 10 del D.Lgs 04 dicembre 1997, n. 460 (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che destinano, necessariamente in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno.
  - b) Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, c. 1, l. c), della L. 166/2016, i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
    - ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
    - rimanenze di attività promozionali;
    - prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
    - rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
    - invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
    - invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
    - non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
  - c) L'abbattimento tariffario di cui al presente comma è quantificato in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo). In ogni caso l'abbattimento non può superare l'importo massimo di € 200,00. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo e viene applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al Servizio Tributi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti agli Enti di cui al presente articolo,

completa del peso conferito nell'anno precedente e dei soggetti ai quali sono stati conferiti, allegando copia di apposita documentazione sottoscritta dagli Enti donatori. L'Ufficio Tributi provvede ad effettuare l'istruttoria sulle istanze presentate e a trasmettere i dati agli aventi diritto della riduzione prevista.

#### **Art. 33**

#### **RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo dovuto dai contribuenti coinvolti è ridotto in misura dell'80%, per il periodo in cui si è protratta l'interruzione del servizio.

#### **ART. 34**

#### **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, mediante idonea documentazione. A tale scopo, il contribuente è tenuto ad indicare nella denuncia di inizio attività ovvero in quella di variazione, secondo le modalità e termini previsti nel successivo art. 92, le superfici esenti dalla tassa, precisandone la destinazione d'uso.  
L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo sulle aree operative e sulla parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
2. Non sono, inoltre, soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

| Categoria di attività                  | % di abbattimento della superficie |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Industrie alimentari                   | 30                                 |
| Industrie tessili e dell'abbigliamento | 40                                 |
| Industria del legno-prodotti in legno  | 50                                 |
| Stampa ed editoria                     | 50                                 |
| Officine meccaniche e gommisti         | 50                                 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| Botteghe artigiane | 50 |
| Lavanderia         | 40 |

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
  - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc), nonché le superfici, attestate tramite tecnico abilitato, di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie (rifiuti urbani, rifiuti assimilati agli urbani, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi distinti per codici CER, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, sottoprodotti).
  - b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento o avvio a recupero presso imprese a ciò abilitate (contratti vigenti, formulari, MUD e altra documentazione di legge).
5. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicata alcuna riduzione.

### **ART. 35** **ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Alle seguenti fattispecie si applicano le esenzioni e agevolazioni nelle misure ivi indicate:
  - a. 100% per le utenze domestiche con reddito da lavoro dipendente, da pensione o lavoro autonomo che abbiano un valore ISEE dell'anno di imposizione non superiore a €. 3.000,00. I soggetti che dichiarano un ISEE pari a zero, devono presentare a pena di inammissibilità una dichiarazione integrativa, come da apposito modello predisposto, nella quale il richiedente dovrà indicare le fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare;
  - b. 60% per le utenze domestiche con reddito da lavoro dipendente o pensione che abbiano un valore ISEE dell'anno di imposizione compreso tra €. 3.000,01 e 5.000,00;
  - c. 40% per le utenze domestiche con reddito da lavoro dipendente o pensione che abbiano un valore ISEE dell'anno di imposizione compreso tra €. 5.000,01 e 7.500,00;
2. Ai fini del riconoscimento delle esenzioni e agevolazioni di cui al comma 1, l'utenza domestica deve dimostrare il possesso delle seguenti condizioni:
  - il possesso/detenzione, da parte dell'intero nucleo familiare della sola abitazione principale di categoria catastale A, ed eventuali pertinenze C2, C6 e C7 (una per categoria), con esclusione delle categorie A1, A8, A9, A10, oggetto della tariffa (vanno considerate nel computo anche gli immobili detenuti in stato estero). Nessun componente del nucleo familiare, incluso i coabitanti, altresì, deve essere titolare di quote di diritti di proprietà e/o usufrutto su beni immobili, diversi da quella oggetto della tariffa, il cui valore riferito complessivamente alle proprie quote sia superiore a 180,00 euro di rendita catastale;
  - giacenza media del patrimonio mobiliare del nucleo familiare non superiori ad € 20.000.
3. Per le utenze occupate da due o più nuclei familiari i valori soglia dei punti 1 e 2 sono determinati dalla somma dei valori di tutti i nuclei familiari.
4. Si applica, altresì l'esenzione totale ai locali, diversi dalle abitazioni principali, utilizzati come sede per le Associazioni di Volontariato regolarmente iscritti nell'apposito Albo Regionale.
5. Le esenzioni e le agevolazioni, di cui al presente articolo, saranno riconosciute annualmente, previa presentazione della specifica istanza di ammissione entro il termine perentorio del 31 agosto dell'anno di imposizione per le utenze già esistenti ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione per le nuove utenze. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni suddette.
6. Sono altresì esenti dalla Tari i locali ed aree scoperte adibiti a sedi, uffici, e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
7. Le esenzioni e le agevolazioni di cui ai commi 1 e 4 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

**ART. 36**  
**CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Non è consentito il cumulo delle agevolazioni tra loro, e tra queste e le riduzioni. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo e soltanto una e sarà quella che risulterà più favorevole al contribuente.
2. Per le utenze non domestiche qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.
3. Per le utenze domestiche la somma delle riduzioni non può superare la soglia del 40% del tributo dovuto. Nel caso in cui alla stessa utenza si rendessero applicabili contemporaneamente riduzioni e agevolazioni verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

**CAPO - RISCOSSIONE- DICHIARAZIONI – NORME FINALI**

**ART. 37**  
**RISCOSSIONE**

1. Il Comune predispone ed invia, con riferimento alla TARI, con anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento.
2. L'avviso contiene l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento. Lo stesso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente, e, per semplificare il rapporto tra il Comune ed i contribuenti, può essere unico per più entrate.
3. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.
4. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
5. Il Comune riscuote il tributo comunale suddividendo l'ammontare complessivo in un numero di rate determinato con delibera di consiglio comunale. In assenza di deliberazione trovano applicazione le scadenze deliberate nell'annualità precedente. Resta ferma la facoltà del Comune di inviare avvisi di pagamento in acconto del tributo quantificati sulla base delle tariffe approvate nell'annualità precedente.
6. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, è tenuto a comunicare al Comune gli elementi errati eventualmente indicati nell'avviso, al fine di consentire la bonifica della sua posizione tributaria e di conseguenza evitare la notifica di un avviso di accertamento per il recupero della parziale taxa evasa, ovvero la generazione di ipotesi di rimborso.
7. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (L. 296/2006).
8. Il pagamento del tributo potrà essere effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, o tramite modello F24EP presso gli sportelli di banche e poste, o avvalendosi dei servizi di home banking e remote banking o dei servizi on line messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e fisco on line sul sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)) e ai pagamenti on line.

**ART. 38**  
**DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per

ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. Inoltre il proprietario è tenuto ad effettuare apposita dichiarazione attestante la presenza o meno di arredi e utenze nel momento in cui il possessore dell'immobile cessa la conduzione.

La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

#### Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso.
7. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della



tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

#### **ART. 39**

#### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La somma di recupero da parte del contribuente può derivare da:
  - Un autonomo convincimento dell'erronea liquidazione del tributo;
  - Comunicazione dell'ente impositore a seguito del controllo della denuncia;
  - Una decisione definitiva in sede contenziosa;
  - Ulteriori riscontri oggettivi.
3. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. In caso di rigetto dell'istanza di rimborso o nel caso in cui trascorran i 180 giorni senza risposta da parte dell'ente, il contribuente potrà ricorrere alla Commissione tributaria competente territorialmente.
5. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso per ciascun tributo possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla trasmissione del provvedimento di rimborso, essere compensate con l'importo dovuto e ancora da versare per lo stesso tributo.
6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
7. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

#### **ART. 40**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo.

#### **ART. 41**

#### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di

mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **ART.42** **NOTIFICAZIONE**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al cittadino, può essere effettuata direttamente dall'ufficio comunale o con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata, ovvero avvalendosi del messo comunale appositamente nominato, o dell'ufficiale giudiziario secondo le procedure di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile che hanno efficacia generale.
2. Se il cittadino è presente di persona presso i locali dell'ufficio comunale, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
3. La notifica degli atti impositivi si ritiene efficace e quindi interrompe i termini di decadenza, per la Pubblica Amministrazione, nel momento in cui questa compie tutte le formalità prescritte dalla legge e poste a suo carico. La data di ricezione degli atti impositivi è rilevante per il contribuente/destinatario, decorrendo da essa i termini per la proposizione del ricorso.
4. Per la notifica degli atti impositivi, degli atti di invito al pagamento e di quelli relativi alle procedure esecutive, il Comune può avvalersi di più messi notificatori nominati con provvedimento formale dal funzionario responsabile dell'ufficio competente, nel rispetto delle procedure di cui al comma 158 dell'art. 1 della L. 296/2006.

**ART. 43**  
**SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omissio, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. La sanzione è ridotta nei casi in cui il contribuente si avvalga del c.d. ravvedimento operoso, secondo la normativa vigente o lo specifico regolamento comunale, se esistente, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
5. Gli interessi saranno applicati ai sensi del Regolamento Generale delle Entrate comunale.

**ART. 44**  
**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

**ART. 45**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dal Regolamento Generale delle entrate comunali.

**ART. 46**  
**IMPORTI MINIMI**

1. L'importo minimo per il pagamento ordinario della TARI, con esclusione del tributo giornaliero è pari ad € 12,00.
2. Il limite di cui al comma precedente preclude la proposizione di un'istanza di rimborso.

**ART. 47**  
**DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Il pagamento degli importi dovuti a seguito della notifica di avvisi di accertamento potrà essere effettuato su richiesta motivata dell'interessato, previa autorizzazione del funzionario responsabile, anche in forma rateale nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento generale delle entrate comunali.

**ART. 48**  
**EFFICACIA DELLE DELIBERAZIONI**

1. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti del tributo acquistano efficacia al soddisfacimento degli obblighi di pubblicazione obbligatori vigenti.

**ART. 49**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

**ART. 50**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 51**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

**ART. 52**  
**CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ART. 53**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

(Regolamento tipo di igiene urbana ed assimilazione dei rifiuti urbani UNICAM)

**02 - RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**

02 01 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquicoltura, caccia e pesca

02 01 03 Scarti di tessuti vegetali

02 01 04 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 Rifiuti metallici

02 03 Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco, della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione

**03 - RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, CARTA, POLPA, CARTONE, DI PANNELLI E MOBILI**

03 01 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 Scarti di corteccia e sughero

03 01 05 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose

03 03 Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 Scarti di corteccia e legno

03 03 08 Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

**04 – RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE**

04 01 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

**07 – RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI**

07 02 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche fibre artificiali

07 02 13 Rifiuti plastici

07 05 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose

**08 – RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA**

08 03 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 Toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

**12 – RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DEL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**

12 01 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisici e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 Limature e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 Limature e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 Limature e trucioli di materiali plastici

**15 – RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E**

## **INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**

(L'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D. Lgs. 152/2006)

15 01 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 Imballaggi in carta e cartone

15 01 02 Imballaggi in plastica

15 01 03 Imballaggi in legno

15 01 04 Imballaggi metallici

15 01 05 Imballaggi in materiali compositi

15 01 06 Imballaggi in materiali misti

15 01 07 Imballaggi in vetro

15 01 09 Imballaggi in materia tessile

15 02 Assorbenti materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

## **16 – RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**

16 01 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 Pneumatici fuori uso

16 01 12 Pastiglie per freni, non contenenti amianto

16 01 17 Materiali ferrosi

16 01 18 Metalli non ferrosi

16 01 19 Plastica

16 01 20 Vetro

16 01 22 Componenti non specificati altrimenti

16 02 Sarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 Apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi

16 02 16 Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 Batterie ed accumulatori

16 06 04 Batterie alcaline non contenenti mercurio

16 06 05 Altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

## **17 – RIFIUTI DALLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE**

17 02 Legno, vetro e plastica

17 02 01 Legno

17 02 02 Vetro

17 02 03 Plastica

17 04 Metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 Rame, bronzo, ottone

17 04 02 Alluminio

17 04 03 Piombo

17 04 04 Zinco

17 04 05 Ferro e acciaio

17 04 06 Stagno

17 04 07 Metalli misti

**18 – RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA DI RICERCA COLLEGATE** (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01 Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli

esseri umani

18 01 01 Oggetti da taglio, inutilizzati

18 01 04 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R. 254/3

18 01 09 Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

18 02 Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 Oggetti da taglio, inutilizzati

18 02 03 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03

18 02 08 Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

**20 – RIFIUTI URBANI (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

20 01 Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01 Carta cartone

20 01 02 Vetro

20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 Abbigliamento

20 01 11 Prodotti tessili

20 01 25 Oli e grassi commestibili

20 01 32 Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche

20 01 34 Batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose

20 01 38 Legno, non contenente sostanze pericolose

20 01 39 Plastica

20 01 40 Metallo

20 01 99 Altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 Rifiuti biodegradabili

20 02 03 Altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 Rifiuti dei mercati

20 03 03 Residui della pulizia stradale

20 03 07 Rifiuti ingombranti

20 03 99 Rifiuti urbani non specificati altrimenti

**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA'  
DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

Le utenze **non domestiche** sono suddivise nelle seguenti categorie:

| <b>COD.</b> | <b>ATTIVITÀ</b>                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                       |
| 2           | Cinematografi e teatri                                                                          |
| 3           | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                                            |
| 4           | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                            |
| 5           | Stabilimenti balneari                                                                           |
| 6           | Esposizioni, autosaloni                                                                         |
| 7           | Alberghi con ristorante                                                                         |
| 8           | Alberghi senza ristorante                                                                       |
| 9           | Case di cura e riposo                                                                           |
| 10          | Ospedale                                                                                        |
| 11          | Uffici, agenzie                                                                                 |
| 12          | Banche, istituti di credito e studi professionali                                               |
| 13          | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli        |
| 14          | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                      |
| 15          | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16          | Banchi di mercato beni durevoli                                                                 |
| 17          | Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista                           |
| 18          | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                  |
| 19          | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                            |
| 20          | Attività industriali con capannoni di produzione                                                |
| 21          | Attività artigianali di produzione beni specifici                                               |
| 22          | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie                                  |
| 23          | Mense, birrerie, amburgherie                                                                    |
| 24          | Bar, caffè, pasticceria                                                                         |
| 25          | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                    |
| 26          | Plurilicenze alimentari e/o miste                                                               |
| 27          | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                          |
| 28          | Ipermercati di generi misti                                                                     |
| 29          | Banchi di mercato genere alimentari                                                             |
| 30          | Discoteche, night-club                                                                          |
| 32          | B & B, Affittacamere, Case vacanza (ricettività extra alberghiera)                              |



**ALLEGATO C 1– Regolamento TARI approvato con Delib. di Consiglio Comunale \_\_\_\_\_****RIDUZIONE PER IL CONFERIMENTO DIRETTO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA –  
UTENZE NON DOMESTICHE**

Nella tabella seguente vengono riportati i punteggi minimi per la richiesta di riduzione del tributo per ogni tipologia di utenza

| <b>COD.</b> | <b>ATTIVITÀ</b>                                                                                 | <b>Punteggi minimi</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1           | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                       | 250                    |
| 2           | Cinematografi e teatri                                                                          | 250                    |
| 3           | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                                            | 750                    |
| 4           | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                            | 500                    |
| 5           | Stabilimenti balneari                                                                           | 250                    |
| 6           | Esposizioni, autosaloni                                                                         | 750                    |
| 7           | Alberghi con ristorante                                                                         | 2.250                  |
| 8           | Alberghi senza ristorante                                                                       | 750                    |
| 9           | Case di cura e riposo                                                                           | 1.250                  |
| 10          | Ospedale                                                                                        | 2.250                  |
| 11          | Uffici, agenzie                                                                                 | 250                    |
| 12          | Banche, istituti di credito e studi professionali                                               | 750                    |
| 13          | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli        | 250                    |
| 14          | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                      | 250                    |
| 15          | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 250                    |
| 16          | Banchi di mercato beni durevoli                                                                 | 250                    |
| 17          | Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista                           | 250                    |
| 18          | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                  | 250                    |
| 19          | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                            | 500                    |
| 20          | Attività industriali con capannoni di produzione                                                | 1.750                  |
| 21          | Attività artigianali di produzione beni specifici                                               | 250                    |
| 22          | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie                                  | 4.000                  |
| 23          | Mense, birrerie, amburgherie                                                                    | 750                    |
| 24          | Bar, caffè, pasticceria                                                                         | 1.500                  |
| 25          | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                    | 4.500                  |
| 26          | Plurilicenze alimentari e/o miste                                                               | 500                    |
| 27          | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                          | 1.500                  |
| 28          | Ipermercati di generi misti                                                                     | 2.500                  |
| 29          | Banchi di mercato genere alimentari                                                             | 250                    |
| 30          | Discoteche, night-club                                                                          | 2.500                  |
| 32          | B & B, Affittacamere, Case vacanza (ricettività extra alberghiera)                              | 500                    |

**ALLEGATO C2 - Regolamento TARI approvato con Delib. di Consiglio Comunale**

Nella seguente tabella vengono riportati i punteggi attribuiti in funzione dei Kg o dei pezzi conferiti a seconda della tipologia di rifiuto conferita.

N.B. – Per poter essere conferiti al centro di raccolta comunale e avere diritto alla riduzione, i rifiuti, prima del loro conferimento, devono essere suddivisi in base alla composizione merceologica. Per particolari residuali categorie di rifiuto per le quali è palese la difficoltà si suddividere adeguatamente le tipologie merceologiche, il conferimento è consentito e non verrà applicata alcuna riduzione.

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                         | CER                        | PUNTEGGIO                                                                 | NOTE                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*<br><b>UTENZA DOMESTICA</b>                                                                                                                                                                                     | 160216                     | 1 PUNTO OGNI KG                                                           | UTENZA NON DOMESTICA non può conferire                                                                      |
| Imballaggi in cartone                                                                                                                                                                                                                                                               | 150101                     | 1 PUNTO OGNI KG<br>(CONSEGNA MINIMA 20 KG)                                | Solo esclusivamente contenitori in cartone                                                                  |
| Imballaggi in plastica                                                                                                                                                                                                                                                              | 150102                     | 1 PUNTO OGNI KG<br>(CONSEGNA MINIMA 10 KG)                                | Solo esclusivamente contenitori in plastica                                                                 |
| Imballaggi in legno e Legno                                                                                                                                                                                                                                                         | 150103<br>200138           | 1 PUNTO OGNI 10 KG                                                        |                                                                                                             |
| Imballaggi in metallo e ferro/acciaio                                                                                                                                                                                                                                               | 150104<br>170405<br>200140 | 1 PUNTO OGNI KG<br>(CONSEGNA MINIMA 10 KG)                                |                                                                                                             |
| Imballaggi in vetro                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150107                     | 1 PUNTO OGNI KG<br>(CONSEGNA MINIMA 10 KG)                                | Solo esclusivamente contenitori in vetro                                                                    |
| Pneumatici fuori uso<br><b>UTENZA DOMESTICA</b><br>Solo pneumatici di biciclette, macchine civili:<br><b>no furgoni, trattori, tir ecc</b>                                                                                                                                          | 160103                     | 1 PUNTO OGNI 10 KG<br>SOLO SE SMONTATE DA CERCHIONE<br>ALTRIMENTI PUNTI 0 | UTENZA NON DOMESTICA non può conferire                                                                      |
| Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902*, 170903*<br><b>(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione o del locale dove presta la propria attività)</b> | 170904                     | 1 PUNTO OGNI 10 KG                                                        | UTENZA DOMESTICA può conferire nel limite massimo annuo di:<br><br><b>per un massimo di mc 0,5 (650 Kg)</b> |
| Rifiuti di carta e cartone                                                                                                                                                                                                                                                          | 200101                     | 1 PUNTO OGNI KG<br>(CONSEGNA MINIMA 20 KG)                                | Rifiuti diversi dagli imballaggi in cartone                                                                 |
| Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio sorgenti luminose                                                                                                                                                                                                             | 200121*                    | 1 PUNTO OGNI KG                                                           |                                                                                                             |
| Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso per lo scambio di temperatura, contenenti                                                                                                                                                                                      | 200123*                    | 1 PUNTO OGNI 5 KG<br>SOLO PER APPARECCHI INTEGRALI                        | UTENZA NON DOMESTICA NESSUN PUNTO                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                          |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| clorofluorocarburi (frigoriferi, congelatori, condizionatori, etc)<br>UTENZA DOMESTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | ALTRIMENTI PUNTI 0                                                       |                                        |
| Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di grandi dimensioni, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi (lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, ecc)                                                                                                                                                                                                                                             | 200135*           | 1 PUNTO OGNI KG<br>SOLO PER APPARECCHI INTEGRI<br><br>ALTRIMENTI PUNTI 0 | UTENZA NON DOMESTICA NESSUN PUNTO      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso con schermi di superficie superiore a 100 cm<sup>2</sup> quali TV, monitor, etc;</li> <li>• Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (cellulari, router, stampanti, computer, etc)</li> <li>• Apparecchiature di piccole dimensioni (aspirapolvere, ferri da stiro, rasoi elettrici, videocamere, giocattoli elettrici, etc)</li> </ul> | 200135*<br>200136 | 1 PUNTO OGNI KG<br>SOLO PER APPARECCHI INTEGRI<br><br>ALTRIMENTI PUNTI 0 |                                        |
| Olii e grassi esausti commestibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200125            | 1 PUNTO OGNI KG                                                          |                                        |
| Olii e grassi minerali esausti diversi da quelli di cui alla voce 200125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200126*           | 1 PUNTO OGNI KG                                                          | UTENZA NON DOMESTICA non può conferire |
| Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (provenienti da utenze domestiche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200127*           | 1 PUNTO OGNI KG                                                          | UTENZA NON DOMESTICA non può conferire |
| Medicinali citotossici e citostatici (solo il medicinale privo dell'imballaggio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200131*           | 1 PUNTO OGNI KG                                                          | UTENZA NON DOMESTICA non può conferire |
| Batterie ed accumulatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200133*           | 1 PUNTO OGNI KG                                                          | UTENZA NON DOMESTICA non può conferire |
| Rifiuti plastici ingombranti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200307            | 2 PUNTI OGNI 50 KG                                                       |                                        |
| Ingombranti misti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200307            | 2 PUNTI OGNI 50 KG                                                       |                                        |
| Abiti, tessuti e accessori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200111            | 1 PUNTO OGNI 5 KG                                                        |                                        |
| Sfalci e potature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200201            | 2 PUNTI OGNI 50 KG                                                       |                                        |
| Ingombranti metallici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200140            | 1 PUNTO OGNI 5 KG                                                        |                                        |